

La sentenza della Suprema Corte del 2015 conferma la regola che, quando l'attività medica avviene in équipe (come ormai d'ordinario; si tenga in conto che è ritenuta in équipe ogni serie di prestazioni sanitarie concernenti lo stesso malato, anche se non contestuali ed avvenute in reparti diversi)), sia in capo al capo équipe (il chirurgo, nella tipica équipe chirurgica) sia in capo ad ogni membro del "gruppo", insorga un dovere di vigilanza sull'operato degli altri sanitari che siano già intervenuti o che stiano contestualmente intervenendo sul paziente, al fine di cogliere e rimuovere eventuali errori valutativi od esecutivi in cui taluno sia incorso o stia incorrendo. Un tale forte impegno è sollecitato e giustificato dalla posizione di garanzia di ogni medico rispetto alla salute del malato a lui affidato, la quale costituisce il bene primario da proteggere.

Di qui l'obbligo del chirurgo capo-équipe (nella fattispecie della sentenza) di rilevare l'evidente errore della scelta anestesiológica fatta dal collega anestesista e di rimuoverne le conseguenze, anche sospendendo l'attività chirurgica quando non vi fosse una urgenza assoluta di intervenire.

Insomma nel caso concreto il chirurgo, che si era avveduto dell'errore dell'anestesista e che lo aveva anche rilevato, non avrebbe potuto poi prestare acquiescenza alla prosecuzione della prestazione anestesiológica, foriera di pregiudizio per il paziente, assistendo alla medesima senza intervenire ed impedirne l'esecuzione. Il punto da tenere ben presente è che il controllo e l'intervento esigibili, da parte del medico, secondo la Cassazione, sono (solo) quelli relativi ad errori percepibili e rilevabili alla luce delle sue competenze professionali e specialistiche, ovvero errori di cui qualsiasi medico sarebbe stato in grado di accorgersi per la loro evidenza.

Gianfranco Iadecola